

6. Legge 25 gennaio 1862 n. 444, relativa alla proprietà letteraria nelle provincie napoletane, con cui è approvata la proroga data con reale decreto, e si concede una nuova proroga per la vendita dei libri che si trovano già stampati.

Questa legge è stata tratta da FRANCHI, Leggi e convenzioni su diritti di autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l'Italia e altri stati, a cura della Società italiana degli autori, 2 ed., Ulrico Hoepli, Milano, 1902, 106.

Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, duca di Savoia e di Genova, ecc. ecc., principe di Piemonte, ecc., ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

1. È confermato il regio decreto 2 ottobre 1861, con cui fu prorogato al 1 gennaio 1862 il termine fissato dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale di sua maestà nelle provincie napoletane del 17 febbraio 1861 per la vendita dei libri che si trovano già stampati.

2. La proroga suddetta è portata al 30 di aprile 1862.

3. Nondimeno è data facoltà al governo di provvedere altrimenti con decreto reale alla garanzia del libero spaccio delle riproduzioni letterarie e artistiche che si riconoscono eseguite anteriormente alla promulgazione del suddetto decreto 17 febbraio 1861.

4. La presente legge avrà effetto dal 1 gennaio 1862.